



**CITTA' DI CAIAZZO**

**REGOLAMENTO DEL GRUPPO  
COMUNALE PROTEZIONE CIVILE**

**(approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 39 del 31/07/2019)**

## INDICE

- Articolo 1 — Costituzione del gruppo;
- Articolo 2 — Compiti, principi e sanzioni;
- Articolo 3 — Compiti del Sindaco;
- Articolo 4 — Coordinatore Tecnico;
- Articolo 5 — Struttura gerarchica;
- Articolo 6 — Coordinatore generale dei volontari;
- Articolo 7 — Operatività del gruppo;
- Articolo 8 — Resoconti dell'impiego;
- Articolo 9 — Località dell'impiego;
- Articolo 10 — Sede del gruppo;
- Articolo 11 — Ammissione e simboli;
- Articolo 12 — Addestramento e materiali;
- Articolo 13 — Diritti e doveri dei volontari;
- Articolo 14 — Richieste di rimborso;
- Articolo 15 — Norme finanziarie;
- Articolo 16 — Disposizioni finali.

## **Art.1 — COSTITUZIONE DEL GRUPPO**

È costituito il "Gruppo Comunale di Protezione Civile" del Comune di Caiazzo.

Al Gruppo possono aderire i cittadini maggiorenni di ambo i sessi residenti nel comune di Caiazzo. Possono essere ammessi altresì anche altri soggetti previa valutazione dei requisiti e a condizione che non siano già iscritti in Gruppi di Protezione Civile costituiti presso altri Comuni.

## **Art.2 — COMPITI, PRINCIPI E SANZIONI**

1. Il Gruppo Comunale di Protezione Civile non ha scopo di lucro, svolge e promuove, avvalendosi prevalentemente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti, attività di previsione, prevenzione e soccorso in vista o in occasione di eventi di cui al Decreto Legislativo del 2 gennaio 2018 n.224 (Codice della Protezione Civile), nonché attività di formazione e addestramento dei volontari iscritti e di informazione alla cittadinanza.

2. A tutela del valore etico e morale dell'iniziativa gli aderenti si impegnano al rispetto del presente Regolamento e a partecipare attivamente e gratuitamente alle attività di Protezione Civile, con lealtà, senso di responsabilità e spirito di collaborazione. Essi non possono svolgere, nelle vesti di volontari di Protezione Civile, alcuna attività che contrasti con i valori e le finalità indicate. Le eventuali infrazioni ai principi sopra descritti saranno valutate dal Sindaco, o suo delegato, e dal responsabile del Settore Vigilanza (Coordinatore tecnico del Gruppo) e potranno comportare sanzioni graduate sino all'espulsione.

## **Art.3 — COMPITI DEL SINDACO**

1. Il Gruppo risponde del suo operato al Sindaco, o suo delegato, quale autorità territoriale di Protezione Civile (Art.6 D. Lgs. Del 2 gennaio 2018 n.224), che assume, al verificarsi dell'emergenza nel territorio comunale e per altre attività, la direzione e il coordinamento operativo dei servizi di supporto e soccorso, pertanto:

- > ne dispone l'utilizzo;
- > ratifica la nomina del Coordinatore tecnico;
- > ne garantisce la continuità amministrativa ed operativa;
- > può proporre, con provvedimento motivato, lo scioglimento;
- > accetta le domande di ammissione.

2. Il Sindaco è garante del rispetto e dell'osservanza del presente Regolamento.

#### **Art.4 — COORDINATORE TECNICO**

Il Sindaco nomina il Coordinatore tecnico del Gruppo a cui sono attribuite le seguenti funzioni:

- gestione amministrativa/burocratica del Gruppo,
- responsabilità delle attività dei volontari,
- organizzazione dei corsi di formazione e fornitura delle attrezzature/mezzi idonei allo svolgimento dei compiti della Protezione Civile.

Il Coordinatore Tecnico valuta ed eventualmente con provvedimento motivato può respingere la nomina del Coordinatore Generale dei Volontari nominato dall'assemblea generale dei Volontari.

#### **Art.5 — STRUTTURA GERARCHICA**

1. Il Gruppo Comunale di Protezione Civile si dota di una propria autonoma organizzazione interna, in particolare:

- stabilisce la durata in carica del Coordinatore Generale dei Volontari e le modalità per la sua elezione;
- determina la propria struttura organizzativa;
- propone le sanzioni eventualmente applicabili ai componenti del Gruppo. (cfr. art. 2 co. 2)

2. Il Gruppo risponde del suo operato e del rispetto dei principi di cui al precedente art.2 all'Amministrazione di competenza.

#### **Art.6 — COORDINATORE GENERALE DEI VOLONTARI**

1. Il Gruppo nomina un Coordinatore generale dei volontari, il quale assume i seguenti compiti:

- Riferisce in ordine all'attività del Gruppo al Sindaco o suo delegato oppure al Coordinatore Tecnico;
- Coordina l'attività del gruppo sulla base delle indicazioni del Sindaco o suo delegato oppure del Coordinatore Tecnico;
- Verifica e cura l'efficienza del materiale e delle attrezzature in dotazione al Gruppo;
- Rappresenta il Gruppo nelle relazioni con altri Enti, Associazioni e Gruppi Comunali di

Protezione Civile;

- Attribuisce eventualmente, valutate le attitudini dei singoli volontari, le mansioni/funzioni specifiche.

2. Il Coordinatore può essere sollevato dalla carica dal Coordinatore Tecnico o dall'Assemblea generale dei volontari, che delibera a maggioranza secondo le disposizioni del codice civile.

### **Art.7 — OPERATIVITÀ DEL GRUPPO**

Il Gruppo opera sotto la direzione del Coordinatore o Vicecoordinatore, su esplicita disposizione del Sindaco o suo delegato.

Interviene nelle ipotesi espressamente previste dal Piano Comunale per le Emergenze ed esclusivamente per le funzioni ad esso assegnate. Gli aderenti al Gruppo, al verificarsi di un evento di cui all'art. 41, comma 1, del D. Lgs. Del 2 gennaio 2018, nell'assoluta impossibilità di avvisare le competenti Autorità, possono prestare i primi soccorsi, fermo restando l'obbligo di dare immediata notizia dell'intervento all'Autorità di Protezione Civile preposta cui spettano il coordinamento e la direzione degli interventi. In presenza di Istituzioni/Autorità ufficialmente preposte a svolgere attività di emergenza e soccorso il Gruppo presta la propria disponibilità ed è da queste coordinato.

### **Art.8 — RESOCONTI DELL'IMPIEGO**

L'intervento di emergenza dovrà essere tempestivamente comunicato alla Sala Operativa della Regione Campania. Tutte le attività, interventi del Gruppo dovranno essere puntualmente annotati in un apposito registro, tenuto dal Coordinatore generale dei Volontari e debitamente vistate dal Sindaco. Copia del registro, o estratti dello stesso, saranno consegnati a richiesta del Servizio Protezione Civile della Regione Campania anche per consentire gli adempimenti di cui all'art.4, comma 1, del D.P.R. n.194/2001. La copia del Registro sarà consegnata al Sindaco e al Coordinatore Tecnico entro il 31 dicembre di ogni anno.

### **Art. 9 — LOCALITÀ D'IMPIEGO**

Il Gruppo opera prevalentemente nel territorio comunale. Il Sindaco concede la disponibilità del Gruppo all'impiego al di fuori dei confini amministrativi del Comune di Caiazzo.

Pertanto, i volontari potranno essere impiegati oltre i confini comunali su richiesta dell'Autorità di Protezione Civile Provinciale/Regionale cui spetta la direzione degli interventi di soccorso, secondo le procedure individuate dalla Regione Campania per l'attivazione della "Colonna Mobile". Di tale richiesta ne deve essere tempestivamente informato il Sindaco che ne autorizza l'intervento.

#### **Art. 10 — SEDE DEL GRUPPO**

Il Gruppo Comunale ha sede legale presso il Comune di Caiazzo, Piazzetta Martiri Caiatini, n.1.

La sede operativa e logistica del Gruppo è ubicata presso i locali messi a disposizione dalla Amministrazione in via Caduti Sul Lavoro.

#### **Art.11 — AMMISSIONI E SIMBOLI**

L'ammissione al Gruppo è concessa dal Sindaco a domanda dell'interessato. Il Sindaco o suo delegato può, con provvedimento motivato, negare l'ammissione.

**La domanda di ammissione deve essere presentata al protocollo del Comune dal 1 Maggio al 30 Giugno o dal 1° Ottobre al 30 Novembre di ogni anno. I Volontari già iscritti dovranno presentare domanda di rinnovo dal 1 al 31 Ottobre di ogni anno.**

Gli ammessi al Gruppo saranno sottoposti a visita medica al fine di verificarne i requisiti psicofisici per l'iscrizione al gruppo. I Volontari ammessi al Gruppo saranno dotati di tesserino di riconoscimento, simboli distintivi, divisa e dispositivi di protezione individuale ai sensi delle vigenti normative in materia. I simboli distintivi devono essere conformi al modello regionale e devono consentire il riconoscimento delle generalità del volontario stesso, del gruppo di appartenenza e la specifica funzione ricoperta.

#### **Art.12 — ADDESTRAMENTO E MATERIALI**

Il Gruppo sarà addestrato a cura dell'Amministrazione Comunale. Particolare cura dovrà essere posta nell'individuare le modalità del coinvolgimento - anche nelle attività più strettamente operative - dei singoli volontari, individuando compiti e funzioni che possono essere svolti anche da persone che, per età o altre cause, non sono in condizioni di garantire totale operatività. Dotazioni tecniche e dispositivi di protezione individuale dovranno essere forniti direttamente dal Comune. Il Gruppo può ricevere donazioni. In ogni caso i beni

durevoli saranno inseriti nell'inventario del Comune ed entreranno a far parte del patrimonio comunale. **In caso di emergenza e di indisponibilità dei volontari, le attrezzature ed i mezzi in dotazione al Gruppo Comunale di Protezione Civile potranno essere utilizzati previa disposizione del Sindaco o suo delegato, oppure del Coordinatore Tecnico, anche da altri soggetti purché in possesso delle necessarie autorizzazioni/abilitazioni.** Le dotazioni tecniche, le attrezzature ed i mezzi a disposizione del Gruppo dovranno essere utilizzati solo ed esclusivamente per gli scopi previsti (emergenze, esercitazioni e servizi di Protezione Civile) interdicendone l'utilizzo per altre attività dell'Ente stesso affinché sia garantita la continua efficienza dei mezzi e la pronta disponibilità in caso di emergenza. Tutto il materiale fornito al singolo volontario dovrà essere restituito nel caso di mancato rinnovo dell'iscrizione od espulsione.

### **Art. 13 - DIRITTI E DOVERI DEI VOLONTARI**

Agli aderenti al Gruppo Comunale di Protezione Civile, legittimamente impegnati in attività di simulazione e di emergenza debitamente autorizzate, nonché nelle occasioni di cui all'art.7, comma 2, del presente regolamento, si applicano le norme ed i benefici previsti dalla normativa statale e regionale vigente.

Gli appartenenti al Gruppo Comunale di Protezione Civile sono tenuti a partecipare alle attività con impegno, lealtà, senso di responsabilità e spirito di collaborazione, mettendo a disposizione le proprie esperienze professionali e personali.

### **Art.14 - RICHIESTE RIMBORSO**

Le spese sostenute dai componenti del Gruppo Comunale di Protezione Civile nel corso delle attività per fronteggiare eventuali emergenze/esigenze impreviste/imprevedibili e comunque necessarie alla esecuzione/prosecuzione delle attività, verranno rimborsate dall'Amministrazione previo concorde parere del Coordinatore Tecnico e contestuale verifica dei documenti giustificativi di spesa.

### **Art.15 - NORME FINANZIARE**

Il codice fiscale del Gruppo Comunale coincide con quello del Comune. Nel bilancio del Comune sono presenti gli appositi capitoli di spesa sul quale vengono imputati gli oneri per la copertura finanziaria dell'attività del Gruppo.

Nel bilancio comunale saranno introitate le somme derivanti da contributi/donazioni, sponsorizzazioni ed entrate derivanti dalle attività del Gruppo, raccolte in occasione di manifestazioni/eventi attinenti alla Protezione Civile.

#### **Art.16 — DISPOSIZIONI FINALI**

1. L'Accettazione e il puntuale rispetto del presente Regolamento condiziona l'appartenenza al Gruppo. Per quanto non esplicitamente previsto nel Regolamento si applica quanto stabilito dal D.P.R. 194 del 2001 e dalle altre normative in materia, in quanto compatibili. Il presente Regolamento potrà essere modificato ed aggiornato a seguito della evoluzione della normativa e dell'assetto complessivo del sistema Protezione Civile. Il presente atto abroga e sostituisce integralmente il regolamento del Gruppo Comunale di Protezione Civile approvato dal Consiglio Comunale con delibera n.13 del 18/10/2004.